



Regolamento per agevolare l'accesso al credito delle PMI della Provincia di Catanzaro

Premessa

La Camera di Commercio I.A.A. di Catanzaro, al fine di agevolare l'accesso al credito delle PMI del territorio, intende avviare, definendo i criteri, una azione di sostegno indiretta alle imprese per il tramite dei Confidi.

Infatti se da un lato il credito rappresenta un tema trasversale ad ogni intervento di politica economica, le caratteristiche stesse delle strutture di garanzia rendono necessario, per mantenere la sostenibilità del sistema, un adeguato intervento pubblico.

Il tutto particolarmente accentuato nell'attuale contesto di crisi che determina per le imprese una sempre maggiore necessità di ricorrere al sostegno dei Confidi per accedere al credito e nel contempo le difficoltà patrimoniali degli stessi organismi di garanzia sempre più accentuate dalle crescenti "sofferenze", non adeguatamente compensate, attesa la natura mutualistica degli stessi, da componenti reddituali.

In questo contesto il sistema Camerale, sempre sensibile al tema, ha da tempo avviato una riflessione sulla necessità di costruire uno strumento trasparente e snello per disciplinare modalità e termini per l'accesso dei Confidi alle misure agevolative.

Supporta il processo il recente accordo stipulato tra Unioncamere e Assoconfidi che ha definito delle "linee guida" che, oltre a fornire elementi tecnici e operativi per la predisposizione di adeguati strumenti di regolamentazione, sono utili a garantire, nel rispetto dell'autonomia derivante dalle peculiarità di ogni territorio, l'uniformità degli interventi camerali a sostegno dei Confidi.

Art.1

Le priorità dell'azione camerale a sostegno dei Confidi

Coerentemente a quanto definito nell'Accordo Quadro Unioncamere – Assoconfidi, la Camera di Commercio di Catanzaro, al fine di facilitare i rapporti con i Confidi e accompagnare la loro evoluzione organizzativa e, nel contempo, razionalizzare l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno delle politiche del credito nei confronti della PMI, ha individuato quattro linee di azione prioritarie a sostegno dei Confidi, meglio declinate nei successivi articoli:

- Rafforzamento patrimoniale
- Razionalizzazione del sistema dei Confidi
- Armonizzazione delle regole
- Finalizzazione delle risorse camerali

Art.2

Requisiti di accesso

Al fine di definire correttamente i confini entro i quali l'intervento della Camera possa muoversi, sia esso destinato al rafforzamento del patrimonio dei Confidi o all'incremento delle garanzie a favore delle imprese operanti nel proprio ambito provinciale, nel rispetto delle direttive Comunitarie e delle disposizioni dell'Antitrust e, anche al fine di evitare rischi di contenzioso, sono

definiti i requisiti di accesso ai contributi camerati, in linea con i principi di tutela della concorrenza.

In particolare per quanto attiene ai Confidi viene meno ogni vincolo territoriale legato all'ubicazione della loro sede legale o operativa, alla presenza nei loro organi statutari di soggetti designati da Enti del territorio di riferimento o alla presenza tra i soci e consorziati di un numero minimo di imprese con sede o unità locale nel territorio di riferimento.

Ciò non preclude che beneficiario finale del finanziamento della Camera di Commercio di Catanzaro debba essere esclusivamente una PMI avente sede legale o unità locale nel territorio della provincia di Catanzaro.

A tal fine, per evitare una eccessiva frammentazione degli interventi, viene definito quale requisito per l'accesso da parte dei Confidi un parametro di tipo dimensionale, stabilendo che possano accedere ai finanziamenti quei Confidi che nel triennio precedente al 31 dicembre dell'anno precedente all'emanazione dei bandi di attuazione riescano a dimostrare di aver utilizzato a favore del credito plafond rischi non inferiori ad un milione di euro.

Art.3

Ripartizione delle risorse

La Camera di Commercio di Catanzaro, fermo restando il requisito di cui all'art.2, eroga le proprie risorse a favore dei Confidi tenendo conto di criteri oggettivi legati alla situazione gestionale del singolo organismo, con particolare riferimento alla operatività, alla dimostrata capacità gestionale e alla dimensione del rischio.

In rapporto a ciascuna tipologia di intervento prevista nel presente regolamento sono definiti i criteri di ripartizione delle relative risorse, tenendo conto della opportunità di creare una sorta di corsia preferenziale per i soggetti iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 385/93 coerentemente con le politiche perseguite dall'ente camerale in questi anni e volte a favorire i processi aggregativi.

Art. 4

Interventi a favore dell'incremento dei fondi rischi dei Confidi

Una specifica modalità di intervento a favore soprattutto dei Confidi "106" (di primo e secondo livello) è costituita dalla contribuzione ai fondi di garanzia, non attraverso la ricapitalizzazione, ma bensì, mediante l'erogazione di specifici contributi che consentono all'organismo, attraverso il meccanismo c.d. del "moltiplicatore" , di utilizzare con maggiore flessibilità le risorse, potendo nel caso in esame le risorse essere destinate a fini specifici ed a vincoli di destinazione e di territorialità. La CCIAA interviene a favore dei Confidi disponendo appositi contributi finalizzati ad alimentare i fondi di garanzia monetaria (fondi rischi) aventi la finalità di fornire ai soci dei confidi garanzie per l'accesso al sistema creditizio. Le **garanzie** concesse sulla base del presente regolamento dovranno essere fornite solo **alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese**, così come definite nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L124 del 20/05/2003) in vigore dal 1/01/2005

La Camera di Commercio, in caso di adozione del presente strumento, è tenuta a richiedere ai Confidi destinatari una rendicontazione delle garanzie rilasciate e delle escussioni subite a valere sui contributi rilasciati.

Nella gestione delle risorse camerati, i Confidi agiscono da semplici intermediari. I beneficiari finali degli aiuti sono le imprese definite come "soggetti beneficiari". I contributi pubblici ricevuti dai confidi e gli eventuali utili realizzati su tali risorse saranno destinati interamente alle operazioni previste dai bandi emanati in attuazione del presente regolamento a favore dei soggetti beneficiari e non saranno utilizzati a finanziamento di eventuali spese di gestione o investimenti dei Confidi. Essi vengono trasferiti a fondi specifici.

I Confidi tengono una contabilità separata per tutte le operazioni coperte dai finanziamenti previsti dal presente articolo.

Qualora, a seguito di logoramento del capitale fidejussorio o di riduzione delle fidejussioni prestate dai soci a favore dei Confidi, il contributo già concesso dalla CCIAA per la creazione o l'ampliamento del fondo rischi e di garanzia, dovesse risultare superiore al 50% del valore totale del fondo stesso, verranno attuate le procedure volte al recupero della quota di contributo che eccede tale valore.

In caso di scioglimento e conseguente cessazione dell'attività il Confidi dovrà restituire il contributo, al netto delle escussioni subite sulle garanzie prestate a valere sul contributo stesso.

Il contributo concesso dalla CCIAA deve essere destinato esclusivamente all'incremento del fondo rischi, e tale destinazione dovrà figurare esplicitamente nei bilanci successivi. La mancata esplicitazione nel bilancio e il mancato rispetto di quanto disposto dal presente regolamento o dai bandi di attuazione potrà comportare la revoca del contributo

I bandi emanati dalla Camera di Commercio in applicazione del presente articolo potranno destinare una quota percentuale del fondo con specifica destinazione alle imprese del settore agricolo.

Art. 5

Interventi a favore dell'incremento del patrimonio dei Confidi

La Camera di Commercio di Catanzaro adotta politiche atte a incrementare il patrimonio dei Confidi finalizzate ad agevolare la concessione delle garanzie.

Tale intervento, in linea con le recenti disposizioni normative, consente all'Ente camerale tramite la compartecipazione al capitale dei Confidi di garantire un impegno durevole, almeno in una ottica di medio periodo, e nel contempo riconoscere un sostegno stabile.

La valutazione della modalità e della durata dell'intervento e del quantum delle risorse impegnate, per la specifica misura, viene determinata dalla Giunta camerale, in relazione a specifici appostamenti di bilancio e alle priorità strategiche definite dal Consiglio nella programmazione, in funzione, anche delle esigenze operative e gestionali dei Confidi.

In particolare l'Ente camerale riconosce che il 75% delle risorse appositamente stanziare per tali finalità vengano erogate a favore dei Confidi "107" ; infatti detti Confidi, per come stabilito dalla Banca d'Italia, possono rilasciare garanzie rispettando un coefficiente minimo di solvibilità del 6% , quindi con un potenziale di sviluppo pari al 16,6 volte l'ammontare complessivo del patrimonio di vigilanza.

Il 25% residuo delle somme destinate a questa misura sono riconosciute ai Confidi "106" , che di norma hanno fattori moltiplicativi variabili in ragione della maggiore o minore credibilità, al fine di consentire l'accesso ai benefici del credito alle imprese meno strutturate. Tale intervento si rende necessario a causa dell'alto grado di insolvenza e di sofferenza in cui versano tali Confidi , non supportata da adeguata redditività, che impatta fortemente in termini di riduzione del patrimonio.

Tali misure si articolano in :

- **Partecipazione al capitale sociale dei Confidi "107"**: l'art. 39 comma 7 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 23 dicembre 2011, prevede che gli Enti Pubblici possano partecipare al capitale sociale dei Confidi "107" e delle Banche di Garanzia, in deroga a quanto previsto dalla normativa previgente.

La Camera di Commercio di Catanzaro può, pertanto, stanziare apposite risorse destinate all'incremento patrimoniale di detti Confidi imputandole direttamente al loro patrimonio di vigilanza, diventandone socia a tutti gli effetti; tali risorse sono utilizzabili, senza limiti, per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali.

Tale azione mirata ad aumentare la capacità del Confidi di operare a beneficio delle PMI ed a svilupparne ed indirizzarne l'azione mediante la partecipazione diretta alla compagine sociale, deve essere accompagnata da una attenta rivisitazione degli Statuti degli organismi di garanzia,

che definisca termine temporali per la possibilità di uscita, senza penalizzazioni, dallo stesso e preveda piena libertà per la destinazione delle risorse, al fine di garantire un ritorno dell'investimento in termini di beneficio per le imprese del territorio.

- **Partecipazione al capitale sociale del Confidi:** La Camera di Commercio di Catanzaro, ai sensi del comma 10 dell'art.13 della Legge Quadro sui Confidi n. 326/2003 può erogare, quale socio sovventore, contributi a fondo perduto a favore dei Confidi (anche 106) senza entrare a far parte della compagine sociale; in tal caso è prevista la rappresentanza della Camera negli organi sociali.

Tale soluzione consente di contribuire alla “patrimonializzazione” dei Confidi senza le problematiche di eventuali compartecipazione alle perdite o al recesso dalla compagine sociale.

- **Strumenti ibridi di compartecipazione:** tra le misure di patrimonializzazione la Camera può prevedere a favore dei Confidi strumenti che, pur non incidendo sul capitale sociale, consentono benefici sul patrimonio di vigilanza, per il carattere di minore vincolatività, essendo previsto, seppure nel lungo termine, il rimborso.

La durata di tali strumenti, condizionati da specifiche disposizioni normative e legati ad un preciso schema di Convenzione (allegato all'accordo UnionCamere / Assoconfidi), è pari a 10 anni e l'eventuale rimborso è soggetto al nulla osta della Banca d'Italia.

- **Prestiti subordinati:** costituiscono un ulteriore potenziale strumento di intervento a favore dei Confidi (anche di II° livello); la disciplina di tali interventi viene definita dagli appositi bandi che determineranno, in funzione della consistenza del patrimonio di vigilanza al momento dell'emissione, i requisiti di ammissibilità.

La durata di tali finanziamenti non potrà avere durata inferiore ai 5 anni; in caso di liquidazione o procedure concorsuali dei Confidi, i relativi debiti vengono rimborsati solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati. Tali operazioni sono computabili nel patrimonio supplementare del Confidi nella misura massima del 50% del patrimonio base.

In mancanza di un piano di ammortamento, l'ammontare ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza viene ridotto di un quinto ogni anno per i cinque anni di durata del finanziamento. In questo caso, come nel caso di rimborso anticipato è previsto il nulla – osta della Banca d'Italia.

Art. 6

Interventi per l'abbattimento dei tassi d'interesse passivi

L'intervento a sostegno dei Confidi può essere realizzato attraverso l'erogazione di contributi per l'abbattimento dei tassi d'interesse sui finanziamenti assistiti dalla garanzie degli stessi Confidi.

Il contributo costituisce una forma di agevolazione a fondo perduto a favore delle imprese per il tramite dei Confidi che assistendole nell'accesso al credito nei confronti delle Banche, intervengono a garanzia del finanziamento concesso.

A fronte dell'erogazione del finanziamento da parte della Banca, il Confidi versa all'impresa un contributo, a valere sul plafond messo a disposizione dall'Ente camerale, pari ad una parte degli interessi sul finanziamento, espresso in termini percentuali; il contributo viene erogato in una unica soluzione per un importo pari al valore attuale del flusso di interessi per tutta la durata del finanziamento.

In caso di estinzione anticipata del finanziamento l'impresa sarà tenuta alla restituzione alla Camera di Commercio della parte di interessi corrispondente alla parte relativa al finanziamento estinto.

Il finanziamento viene concesso sulla base di appositi bandi che stabiliscono, fra gli altri requisiti, i beneficiari e le condizioni di accesso, il plafond a disposizione, le finalità e le caratteristiche del finanziamento, la misura e le modalità di determinazione del contributo, nonché l'iter operativo e le modalità di rendicontazione.

Tale misura, non intervenendo sulla dotazione patrimoniale o sul fondo di garanzia, rappresenta una modalità di finanziamento che, pur non generando un effetto leva sulle risorse messe a disposizione

dalla Camera di Commercio, si riflette in maniera positiva sulle imprese in termini di riduzione del costo del finanziamento.

Art.7

Interventi a favore di operazioni di riassicurazione dei Confidi

La Camera di Commercio di Catanzaro può offrire il suo sostegno ai Confidi anche mediante riassicurazione su una garanzia rilasciata a sua volta a favore di una Banca.

La riassicurazione viene calcolata mediante l'assunzione di una percentuale della garanzia rilasciata dal Confidi stesso, nella misura volta per volta determinata con i relativi bandi di attuazione; rappresenta la quota per cui il Confidi, in caso di default dell'impresa, al momento del pagamento a favore della Banca, può rifarsi nei confronti dell'Ente camerale.

Il beneficio per il Confidi consiste nel fatto che il rischio netto a suo carico risulta inferiore a quello complessivo cui sarebbe esposto qualora non beneficiasse del riassicuratore.

Tale sistema costituisce una modalità indiretta di patrimonializzazione dei Confidi, in quanto consente loro di impiegare una quota di patrimonio o di fondo di garanzia inferiore in caso di default dell'impresa; infatti la quota di riassicurazione va ad integrare il patrimonio o il fondo intaccato e quindi viene destinata a fornire ulteriori garanzie a favore delle imprese, generando un maggior effetto leva.

L'intervento di riassicurazione non deve essere configurato quale "controgaranzia" non essendo la Camera di Commercio individuata tra gli enti in possesso dei requisiti soggettivi previsti da Basilea 2; pertanto non genera effetti positivi nei confronti della Banca che non può rifarsi direttamente sulla Camera di Commercio né beneficiare di una riduzione della ponderazione applicata al finanziamento, e quindi della relativa quota di patrimonio di vigilanza da accantonare.

Per questo motivo tale forma di garanzia non consente una massimizzazione dell'efficacia delle risorse investite, tenendo conto anche della sovrapposizione che si genererebbe con i Confidi di "° grado che già operano attraverso questo meccanismo.

La giunta camerale definisce, anno per anno, le modalità e le eventuali risorse del fondo da destinare a tale finalità, tenendo conto che è tenuta a mantenere vincolate tali risorse fino alla scadenza delle operazioni originarie.

Art. 8

Interventi di sostegno alla razionalizzazione del sistema dei Confidi

Nella convinzione dell'assoluta necessità di garantire ai Confidi quel sostegno che consenta loro di avviare una nuova fase di aggregazione e razionalizzazione delle strutture, l'Ente camerale promuove azioni strategiche, quali l'attivazione di Comitati Promotori, tavoli di iniziativa, studi di fattibilità per l'aggregazione delle strutture mutualistiche, finalizzate a realizzare:

- I processi di adeguamento e rafforzamento delle strutture organizzative;
- La fusione per la costituzione di un nuovo soggetto giuridico;
- L'incorporazione per il rafforzamento dei soggetti esistenti;
- La creazione di Reti di Confidi basate sulla collaborazione tra più soggetti, che rimangono persone giuridiche autonome le une dalle altre.